

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1964.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Borgosesia (Vercelli).

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 92 in data 23 novembre 1964 — approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Vercelli con provvedimento n. 49206/1-16-34/1/Divisione 4^a, nella seduta del 2 dicembre 1964 — con la quale il Consiglio comunale di Borgosesia (Vercelli) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Borgosesia (Vercelli) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Borgosesia (Vercelli).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Vercelli con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Vercelli o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 23 dicembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(216)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1964.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Canosio (Cuneo).

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 35 in data 23 giugno 1964 — di cui la Prefettura di Cuneo ha preso atto il 20 novembre 1964, al n. 52003/7 - C/4/Divisione IV — con la quale il Consiglio comunale di Canosio (Cuneo) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Canosio (Cuneo) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Canosio (Cuneo).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.